



Il Presidente del Tribunale
di Siracusa



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa

OGGETTO: DECRETO LEGGE 24.3.2022 n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid -19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza- Controllo certificazioni Verdi Covid-19 nei confronti del pubblico, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. Modalità di attuazione dell'accertamento del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso.

PREMESSO

Il D.L. N. 1/2022 in vigore dal 8.1.2022, che modificando l'art. 9-bis del D.L.52/2021, stabiliva che dal 1.2.2022 e fino al 31.3.2022, *l'accesso ai pubblici uffici* era consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi -Covid 19 di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 52/2021(*anche il c.d. green pass base ottenuto con test antigenico rapido o molecolare con esito negativo*).

- il D.L.N.1/2022, che modificando l'art. 9-sexies del D.L. 22.4.2021 n.52, ha esteso l'obbligo del green pass quale condizione dell'accesso negli Uffici Giudiziari, oltre che ai giudici popolari; *“ai difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia”*, con esclusione dei testimoni, parti del processo, e coloro che necessitavano di presentare denunce, o

richieste di interventi a tutela di minori o incapaci, o lo svolgimento di attività di indagini o giurisdizionali.

- Il D.L.N.1/2022 nella parte in cui estendeva l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni fino alla data del 15.6.2022, introducendo l'art.4-quater al d.l.n.44/2021, ed 4- quinquies che prevedeva il cosiddetto green pass rafforzato quale condizione per accedere ai luoghi di lavoro, a partire dal 15.2.2022.

- La disposizione del 28.1.2022, con la quale veniva disposto a firma congiunta dal Presidente del Tribunale di Siracusa e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che l'accesso agli Uffici Giudiziari, veniva consentito alle suddette categorie di persone, a condizione del possesso e su richiesta, dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del citato D.L. n.52/2021 (**anche il c.d. green pass base ottenuto tramite test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**), **stabilendo al contempo come concertato** d'intesa con il Presidente del Tribunale ed il Presidente del COA, che i suddetti controlli venivano effettuati al momento dell'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia nei due ingressi, principale e laterale, dalla Società Etna Police srl, n.q di affidataria del Servizio di Vigilanza degli Uffici Giudiziari, a decorrere dell'entrata vigore del D.L. 7.1.2022 n.1, fino alla data di cessazione dello stato d'emergenza (fissata 31-3-2022).

La successiva disposizione, con la quale veniva stabilito che la Etna Police srl effettuasse il controllo per l'accesso anche per le categorie dei ***difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei***

all'amministrazione della giustizia, ultracinquantenni, tramite green pass rafforzato.

VISTO E CONSIDERATO

Il D.L.N.24 del 24.3.2022, che ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza precedentemente fissata al 31.3.2022 ed in particolare:

l'art. 6 comma 2 punto b) (graduale eliminazione del green pass) che abroga i commi 1- bis e 1-ter dell'art. 9 bis del d.l.52/2021 (i quali disponevano che per accedere agli uffici pubblici a partire dal 1 febbraio 2022 era necessario il cosiddetto green pass base) con conseguente eliminazione della disposizione secondo la quale per accedere agli uffici pubblici necessita almeno il green pass base.

L'art. 6 commi 6, 7, 8 che agli articoli 9-quinques (impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico) 9-sexies (impiego delle certificazioni verdi da parte dei magistrati) e 9-septies (impiego delle certificazioni verdi nel settore privato) del d.l.52/21, a decorrere dal 1° aprile 2022 sostituisce le parole 31.3.22 (termine di cessazione stato di emergenza) con 30.4.2022.

Disponendo pertanto che dal ° aprile 2022 e sino al 30.4.2022, l'accesso sui luoghi di lavoro è consentito ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID- 19 da vaccinazione, guarigione o test di cui all'art.9 comma 1, lettera a-bis D.L.50/21 e quindi anche con il cosiddetto green pass base –tampone antigenico e/o molecolare risultato negativo.

L'art.8 (oltre a ribadire l'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022 per il personale della scuola, del comparto difesa sicurezza, soccorso, amministrazione penitenziaria, giustizia minorile, università, personale

docente, ed ultracinquantenni) **commi 5 e 6**, sostituisce l'art.4-quinquies (estensione dell'impiego del green pass rafforzato per gli ultracinquantenni sui luoghi di lavoro) **del d.l.n.44/2022**, disponendo che: *“Fermi restando gli obblighi vaccinali ed il relativo regime sanzionatorio...per l'accesso ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'art.9, comma 1, lettera a-bis del d.l.52/21”*

Disponendo pertanto che- anche gli ultracinquantenni per i quali era stato previsto e rimane sino al 15.6.2022 l'obbligo vaccinale- dal ° aprile 2022 e sino al 30.4.2022, possono accedere sui luoghi di lavoro se in possesso ed a richiesta possono esibire una delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'art.9 comma 2 D.L.50/21 e quindi anche con il cosiddetto green pass base –tamponi antigenico e/o molecolare risultato negativo.

Ciò premesso, visto e considerato

SI DISPONE CHE

- 1- A decorrere dal 1° aprile 2022, per accedere agli Uffici Giudiziari non è più necessario esibire il green pass, per il pubblico e per gli utenti.
- 2- A decorrere dal 1° aprile 2022 e sino al 30.4.2022, i difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, compresi gli ultracinquantenni, potranno accedere agli Uffici Giudiziari, se in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (anche green pass base- test antigenico e/o molecolare negativo).

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati professionali e onorari, ai tirocinanti, ai dirigenti e Dipendenti amministrativi degli Uffici indicati in epigrafe, ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli Avvocati e ai Capi degli altri Uffici Giudiziari del Distretto, al Legale rappresentante della Società Etna Srl che assicura il servizio di vigilanza degli Uffici.

Siracusa

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Dorotea Quartararo



Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Sabrina Gambino

